



***Il Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo ai sensi del
D.Lgs. 231/01***

Dott.ssa Simona Pastorino

Confidential



AGENDA

- **Il Decreto Legislativo 231/2001**
- Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- L'Organismo di Vigilanza

La responsabilità degli enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico delle società (Enti) per reati tassativamente elencati e commessi, nell'interesse o vantaggio delle stesse società (Enti), da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dalla Società stessa o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella penale e civile della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. Pertanto una persona fisica, ad esempio **un dipendente**, nell'ipotetico caso che dovesse commettere un reato nell'interesse o a vantaggio della Società, **sarebbe sempre e comunque responsabile penalmente del reato commesso.**

I presupposti per la sua applicazione

- **Commissione o tentata commissione** di talune tipologie di reato, tassativamente indicate dal legislatore, da parte di soggetti funzionalmente legati all'ente (soggetti apicali e sottoposti);
- **Interesse o vantaggio** dell'ente;
- **Mancata predisposizione** di un Modello organizzativo idoneo alla prevenzione dei reati o sua inefficace attuazione.

I reati

- Reati contro la PA
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
- Delitti di criminalità organizzata
- Reati di falsità in monete
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Reati societari
- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti contro la personalità individuale
- Market Abuse
- Delitti di omicidio e lesioni commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- Violazione del diritto d'autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
- Reati ambientali
- Reati in materia di immigrazione clandestina
- Razzismo e xenofobia;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- Reati transnazionali
- Reati tributari

Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/01 è articolato in *quattro tipi di sanzione*, cui può essere sottoposto l'Ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- **Sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal Giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che varia a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va stabilito, invece, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.
- **Sanzioni interdittive:** le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'Ente viene condannato, e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

Le sanzioni interdittive

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante ed il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un Soggetto Sottoposto qualora in questo caso la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili in via definitiva, le sanzioni interdittive sono temporanee ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e fondati su specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive

- **Confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di beni o altre utilità di valore equivalente (confisca per equivalente). Il profitto del reato è stato definito come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'Ente; è stato inoltre specificato che, da tale definizione, deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'Ente).
- **Pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta quando l'Ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'Ente.

L'esenzione dalla responsabilità

Il Decreto prevede che le società **non siano passibili di sanzioni** allorquando:

- l'organo dirigente abbia adottato, ed efficacemente attuato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- il reato è stato commesso eludendo il Modello.



AGENDA

- Il Decreto Legislativo 231/2001
- **Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**
- L'Organismo di Vigilanza

L'esonero dalla responsabilità

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto 231” o “D. Lgs. 231/2001”) prevede un regime di responsabilità amministrativa in capo agli enti nel caso in cui un soggetto, che ivi rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, oppure un soggetto sottoposto al controllo ed alla vigilanza del medesimo, commetta determinati reati – espressamente indicati nel suddetto decreto (i “Reati Presupposto”) – a vantaggio o nell’interesse dell’ente stesso.

Tale responsabilità, per il cui accertamento è competente il giudice penale, può comportare l’applicazione di sanzioni pecuniarie o sanzioni interdittive, tra cui la revoca di autorizzazioni o la sospensione dell’attività dell’ente. *Tuttavia, è prevista una forma di esonero di responsabilità nel caso in cui l’ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati Presupposto.*

Il Modello «idoneo»

Il Modello «**idoneo**» deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le **attività a rischio** reato;
- prevedere **specifici protocolli** per la prevenzione di tali rischi;
- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dell'evento;
- prevedere **obblighi di informazione** verso l'organismo di vigilanza;
- introdurre un **sistema sanzionatorio** per il mancato rispetto delle misure di cui al Modello;
- prevedere una **verifica periodica del Modello** e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello).

Il Modello «idoneo»

- prevedere:
 - ✓ uno o più canali che consentano ai “Soggetti Apicali” e ai “Soggetti Sottoposti” di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione (whistleblowing);
 - ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
 - ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Il Modello «idoneo»

Segnatamente, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede l'esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito anche "OdV");
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell' Organismo di Vigilanza dell'Ente.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello «idoneo»

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

In tal senso, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01.

Il percorso indicato dalle citate Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- mappatura degli ambiti aziendali di attività con individuazione delle aree a rischio;
- analisi dei rischi potenziali riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree individuate secondo il processo sopra indicato;
- valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi (protocolli) idonei a ridurre/mantenere i rischi di commissione dei reati.

Il compimento di questo percorso consente di pervenire ad un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione degli appositi protocolli di prevenzione individuati

Il Modello «idoneo»

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e la sua formazione.

In linea con le best practices, il sistema di controllo interno è l'insieme degli “strumenti” volti a fornire ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si qualifica con principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi (Business Unit, Funzione, - nel seguito, indicati con unità organizzativa).

Si riportano qui di seguito alcuni elementi fondamentali del sistema di controllo interno che hanno ispirato la messa a punto del quadro dispositivo correlato. Tali elementi si ispirano alla best practice internazionale CoSO della Treadway Commission USA.

Il Modello «idoneo»

Ambiente di controllo

Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

Nessuna operazione significativa (in termini quali-quantitativi) per l'unità organizzativa può essere originata/attivata senza autorizzazione.

I poteri di rappresentanza devono essere conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti d'importo strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.

I sistemi operativi devono essere coerenti con le politiche aziendali ed il Codice Etico; in particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- nel rispetto dei principi contabili statuiti;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti

Il Modello «idoneo»

Valutazione dei rischi

Gli obiettivi dell'unità organizzativa devono essere definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere gli stessi chiari e condivisi.

Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente il monitoraggio e l'aggiornamento.

Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.

Attività di controllo

Nessuno deve avere il pieno controllo di un intero processo/attività, ma deve essere prevista a livello procedurale un'adeguata separazione dei ruoli.

I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale/di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità. Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività. Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.



Il Modello «idoneo»

Informazione e comunicazione

Deve essere previsto un sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.

I sistemi informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.

I meccanismi di sicurezza devono garantire la protezione/accesso fisico/logico ai dati e ai beni di ogni unità organizzativa.

Monitoraggio

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua e di valutazione periodica finalizzate al costante adeguamento.

Il Modello: esempio

Il Modello si compone:

1. di una **Parte Generale** nella quale sono delineati:
 - l'assetto organizzativo della Società e la Corporate Governance;
 - i contenuti e gli impatti del D.Lgs. 231/2001;
 - i principi base, gli obiettivi ed i destinatari del Modello Organizzativo;
 - i requisiti e i compiti dell'Organismo di Vigilanza nonché le modalità di contatto dell'Organismo medesimo;
 - le attività di formazione e comunicazione del Modello;
 - il sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni
2. di più **Parti Speciali**, finalizzate ad illustrare i Reati rilevanti ai sensi del Decreto, le attività potenzialmente a rischio e le condotte richieste ai destinatari del Modello.

Parte Generale – I Destinatari

I **Destinatari** del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono:

- i **Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**;
- i **Dirigenti, i Dipendenti e tutti i Collaboratori** con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei, nonché tutti coloro, inclusi i **fornitori** ove svolgano per la Società attività ritenute sensibili, che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società.

Parte Generale – Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio è volto a **punire il mancato rispetto** delle previsioni del Codice Etico e delle misure indicate nel Modello.

Sono previste sanzioni a carico di:

- Lavoratori dipendenti non dirigenti;
- Dirigenti;
- Amministratori e Sindaci;
- Terzi Destinatari.

Il sistema sanzionatorio è coerente con le disposizioni normative e con il CCNL di riferimento.

Parte Speciale – La struttura

Le **Parti Speciali** descrivono le attività sensibili, il sistema dei controlli preventivi, nonché i relativi protocolli specifici.

Attraverso le Parti Speciali, il Modello si coordina anche con le disposizioni organizzative, gestionali e di controllo degli altri sistemi prevenzionistici e di compliance della Società esistenti.

Per ciascuna «famiglia» di reati previsti dal D.lgs. 231/2001, il Modello riporta:

- La descrizione delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
- La descrizione delle aree aziendali a potenziale rischio reato;
- Le modalità esemplificative di commissione del reato;
- I controlli esistenti;
- I compiti dell'OdV e i relativi flussi informativi.

Parte Speciale – Le attività sensibili

Le principali **attività ed i processi aziendali** che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- Interlocuzione con gli enti pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- Attività infragruppo e attività con controparte estera;
- Rapporti con il Collegio sindacale;
- Atti di disposizione del patrimonio;
- Comunicazioni sociali;
- Operazioni di acquisto e vendita di partecipazioni;
- Partecipazioni a gare;
- Rapporti con parti correlate;
- Operazioni di acquisto o vendita di azioni della società;
- Salute e sicurezza presso il luogo di lavoro;
- Gestione operazioni con terze parti;
- Gestione della fiscalità;
- Gestione sistemi informativi e sicurezza informatica;
- Gestione dei rifiuti.



AGENDA

- Il Decreto Legislativo 231/2001
- Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- **L'Organismo di Vigilanza**

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto richiede, quale ulteriore condizione per ottenere l'esimente della responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, chiamato a svolgere le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs 231/01, debbono possedere – stando al dettato normativo e alle indicazioni ricavabili dalle Linee Guida di Confindustria – alcuni requisiti, necessari per l'esercizio di tale funzione, ossia:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione;
- onorabilità.

Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Specificamente, a tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto in via preventiva di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. del Codice di Procedura Penale, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/01;
 - per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I compiti

L'OdV ha il compito di:

- **vigilare sull'efficacia e adeguatezza** del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati e di proporre l'aggiornamento, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;
- **vigilare sull'osservanza delle prescrizioni** del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- **curare i progetti di aggiornamento** del Modello in relazione agli esiti delle attività di cui ai precedenti punti, alle novità legislative od organizzative, nonché in caso di individuazione di violazioni o condotte elusive del Modello stesso.

I compiti

Il compito di **vigilare sull'idoneità ed efficacia del Modello e sulla sua osservanza**, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un **Organismo di Vigilanza** dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni nonché di adeguata professionalità.

L'Organismo di Vigilanza è:

- dotato di effettiva indipendenza;
- munito di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- caratterizzato da professionalità e continuità d'azione.

Le segnalazioni

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, a seguito di:

- i) Informazioni occasionali;
- ii) Informazioni a carattere periodico;
- iii) Segnalazioni.

Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a **segnalare prontamente** all'Organismo di Vigilanza ogni **deroga, violazione o sospetto di violazione** di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché ai principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate «a rischio» e disciplinate dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari definite, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Le segnalazioni



Le segnalazioni, le informazioni occasionali e le informazioni a carattere periodico devono essere effettuate **in forma scritta non anonima** sulla casella di posta elettronica appositamente dedicata e ad accesso protetto e riservato al solo Organismo di Vigilanza, ovvero all'indirizzo della sede legale della Società ed, in tal caso, la corrispondenza potrà essere aperta esclusivamente da un componente dell'Organismo di Vigilanza.

I segnalanti sono garantiti contro forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed è assicurata l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante.